

Assessore all'Agricoltura, al Commercio e Turismo

Preg.mo Signore
dott. ROBERTO BOMBARDA
Gruppo Consiliare
dei Verdi e Democratici per l'Ulivo
SEDE

e, p.c. Preg.mo Signore
LORENZO DELLAI
Presidente Giunta provinciale
SEDE

Preg.mo Signore
GIACOMO BEZZI
Presidente Consiglio provinciale
SEDE

Trento, 19.08.2004
Prot. n. 3508/ASS/A022/1358/D326/2004

Oggetto: **risposta all'interrogazione n. 186 del Consigliere Roberto Bombarda.**

Si corrisponde con la presente alla richiesta di informazioni in merito all'interrogazione n. 186 del consigliere dott. Roberto Bombarda riguardo la circolazione con motoslitte in aree montane.

Occorre preliminarmente specificare che, ai sensi della vigente normativa forestale in materia di transito con veicoli a motore (L.P. 48/78, articolo 6), le motoslitte sono del tutto omologate agli altri motoveicoli e pertanto ad esse si applicano le regole generali previste dalla normativa e dal regolamento di attuazione (transito generalmente vietato su area forestale, su improduttivi, su piste da sci, su area pascoliva; ammesso per la gestione e la sorveglianza dei patrimoni boschivi sulle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco; ammesso in ogni caso ai censiti o a coloro che abbiano acquisito il permesso sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco).

Visto il regime in essere quindi non si ritiene che sia necessaria una nuova specifica normativa (c.f.r. primo quesito) che disciplini il transito con le motoslitte.

Per quanto riguarda il secondo quesito, circa la necessità di aumentare i controlli ed i poteri dei controllori nelle aree a maggior pressione, si rileva come in effetti il controllo nei confronti delle motoslitte sia difficoltoso, proprio per la

versatilità dei tracciati che esse sono in grado di percorrere e per l'assenza di targa, fatto che impedisce di individuare con certezza da lontano colui che commette l'infrazione. Per rilevare una sanzione, infatti, si deve procedere all'identificazione del veicolo, che avviene, per le motoslitte, attraverso il numero di telaio.

Si segnala, per altro, come le problematiche legate alla necessità di garantire un'adeguata sorveglianza nei confronti delle motoslitte sia già stata oggetto di attenzione da parte dell'allora Servizio Foreste, tanto che si è all'attualità dotati di 4 motoslitte per la sorveglianza, dislocate presso gli Uffici distrettuali forestali di Malè, di Cavalese e presso l'Ufficio foreste demaniali Cavalese e Primiero.

Per quanto riguarda gli altri due punti oggetto dell'interrogazione si evidenzia che nel Codice della strada non vengono individuate espressamente le motoslitte. Le stesse dovrebbero pertanto rientrare nei veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'art. 59 dello stesso Codice e per i quali il Ministro dei Trasporti dovrebbe emanare (comma 2) appositi decreti per definire i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione, cosa che non è ancora avvenuta.

Premesso quanto sopra, fermo restando che il Codice regola comunque solo i veicoli circolanti su strada, e che, quindi, le motoslitte rientrerebbero solo nel caso di attraversamento di strade aperte alla circolazione, si ricorda che le competenze in materia di Motorizzazione Civile risultano solo delegate alla Provincia Autonoma di Trento che è tenuta, pertanto, ad applicare la normativa statale a riguardo.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -